



COMUNE DI CORATO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA
(Art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007)

Approvato con atto del Commissario Prefettizio
n.33 /C del 23.12.2013

ART. 1
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi riconducibili al contratto di lavoro autonomo ed aventi ad oggetto la collaborazione ad alto contenuto professionale sia occasionale che coordinata e continuativa, la consulenza, lo studio o la ricerca. L'obbligo di assoggettamento ai criteri stabiliti dalla legge in materia di incarichi per collaborazioni autonome vale anche per le società partecipate.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi da conferire in esecuzione di adempimenti obbligatori per legge, oltre che, stante l'assenza dell'ufficio legale, per il patrocinio dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione nè agli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (e altri incarichi tecnici assimilabili) la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
3. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 28.04.2009.

ART. 2
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente , previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria vigente al momento, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria.
4. Gli incarichi superiori a 100.000,00 euro, al netto dell'Iva, e fino alla soglia comunitaria, sono assegnati mediante esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, previa pubblicazione di avviso di selezione utilizzando almeno i seguenti mezzi:
 - Albo pretorio comunale;
 - Sito internet comunale;
 - Per estratto su due quotidiani con diffusione in ambito regionale.
5. Gli avvisi di selezione per gli incarichi superiori a 100.000,00 euro e inferiori alla soglia comunitaria, per la procedura comparativa, devono contenere:
 - a) l'oggetto e la modalità di esecuzione dell'incarico;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) la professionalità richiesta.
6. Gli incarichi compresi tra 5.000,00 euro, al netto dell'Iva, e 100.000,00 euro al netto dell'Iva sono affidati previo comparazione curriculare e sulla base del

principio di rotazione e specializzazione tra almeno cinque soggetti, aventi i requisiti necessari, se esistono in tal numero in rapporto alla natura dell'incarico, individuati dal Responsabile del procedimento.

7. E' consentito il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, c.2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'incarico possa essere affidato unicamente ad un professionista determinato, per ragioni di natura artistica o per l'elevata specializzazione culturale e comunque per l'infungibilità della prestazione, ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi. La determinazione di affidamento deve dar conto in motivazione delle concrete ragioni che hanno condotto all'affidamento diretto.

ART. 3

COLLABORAZIONI OCCASIONALI E COORDINATE-CONTINUATIVE

1. Le collaborazioni, siano esse occasionali o coordinate-continuative, sono disciplinate in ordine ai requisiti presupposti e limiti, nonché al contenuto del contratto, dagli artt. 2222-2230 del codice civile nonché dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 11. 267/2000.
2. La collaborazione occasionale è caratterizzata da una prestazione episodica, rigorosamente autonoma, che il collaboratore svolge in maniera pressoché saltuaria, dove il "contatto sociale" con il committente e/o con la sua struttura sia pressoché sporadico ovvero non legato da alcuna forma di coordinamento.
3. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuità e il coordinamento con l'organizzazione ed i fini del committente, e dove, quest'ultimo, conserva un potere atipico di direzione che si concretizza nella verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio — temporale.
4. Le collaborazioni sono incarichi conferiti ad esperti esterni all'amministrazione, solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non riguardano attività generiche e non sono comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. Le attività da svolgere rientrano nelle competenze superiori a quelle del profilo professionale dell'Istruttore Amministrativo. La prestazione è di tipo intellettuale, altamente qualificata e specializzata, e non è riferibile a mera attività esecutiva, non comporta inoltre la possibilità di svolgere attività di competenza dirigenziale, pur potendo comportare attività endoprocedimentali, di supporto anche consulenziale al responsabile del procedimento di cui all'art. 6 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.
5. Fatto salvo quanto dispone il comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il destinatario dell'incarico deve possedere le conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario e si caratterizza inoltre per le conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico. In ogni caso i requisiti necessari sono specificamente verificati in concreto, anche sulla scorta delle esperienze di lavoro già maturate nel settore dello specifico oggetto dell'incarico e desumibile dal curriculum. Si prescinde dal requisito della

comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o ad albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

6. Gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse e cioè integrare gli organi di staff del Sindaco ovvero supportare l'attività degli ordinari uffici dell'Ente. Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione sono conferiti con le modalità di cui all'art. 7 dal Sindaco, "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità, secondo i criteri e con le modalità previste dal presente regolamento e fermo restando inderogabilmente il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto conferente. Nella seconda ipotesi l'organo competente a conferire l'incarico è il Dirigente preposto al settore che deve avvalersi della collaborazione, mediante procedura selettiva di natura comparativa come indicata dal presente regolamento.
7. Qualora un provvedimento di incarico rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo soggiace alle norme previste dalla Legge e dal presente regolamento per il conferimento di tali incarichi esterni.

Art. 4

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E COORDINATA-CONTINUATIVA

1. Di norma gli incarichi di cui all'art. 3 sono attribuiti mediante una procedura selettiva di comparazione dei curricula professionali e delle relative offerte inoltrate all'Amministrazione dai richiedenti l'incarico.
2. La procedura si articola in due fasi:
 - a. l'avviso di selezione;
 - b. la valutazione comparativa;
3. Il Dirigente competente può conferire gli incarichi di cui all'art. 3 in via diretta, ovvero senza esperimento di procedure selettive, esclusivamente nelle seguenti circostanze:
 - a. quando la procedura selettiva, di cui ai commi 1 e 2, sia andata deserta purché non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b. quando necessita far fronte ad esigenze effettive, estremamente urgenti ed imprevedibili, non imputabili all'Amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, la cui urgenza non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

- d. qualora la nuova collaborazione sia riconducibile, nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione, a completare, integrare o sviluppare un incarico precedentemente conferito allo stesso professionista da dimostrare con ampia e dettagliata relazione del dirigente che attesti la stretta connessione con il precedente incarico svolto con risultati conformi all'incarico già ricevuto.

Art. 5

AVVISO DI SELEZIONE

1. Il Dirigente competente predispose l'apposito avviso di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e. compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri, con i relativi punteggi, attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A., contro l'ordine pubblico o contro la fede pubblica, ovvero che comportino comunque la impossibilità di instaurare un rapporto fiduciario, non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e di misure cautelari personali, e di non avere pendenze di ogni genere nei confronti dell'Amministrazione;
 - d. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta di cui al 5 comma dell'art. 3;

- e. non trovarsi in condizioni ostative per l'assunzione di un pubblico impiego.
4. L'avviso, redatto ai sensi dei precedenti commi, viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, per rimanervi sino alla data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte e secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 6

LA VALUTAZIONE COMPARATIVA

1. Il Dirigente competente procede alla valutazione dei curricula presentati e delle offerte allegate, avvalendosi anche a sua discrezione di commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte dipendenti dell'ufficio che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a. qualificazione professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d. eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e. ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente locale committente.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 7

COLLABORAZIONI ESTERNE ART. 110, COMMA 6, DEL D. L N. 267/2000

1. Le collaborazioni esterne di cui all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, sono attribuite "intuitu personae" con scelta discrezionale, in ordine alla sola individuazione del collaboratore, dal Sindaco.
2. Fermo restando i limiti ed i presupposti per l'incarico, di cui all'art.11 comma 2, nonché dell'art.4, comma 3, il Sindaco procede ad indicare con specifico atto di designazione, il collaboratore e lo trasmette quindi al Dirigente competente per materia per gli adempimenti necessari per la formalizzazione del contratto.
3. Il Dirigente effettua la verifica preliminare in ordine all'esistenza dei requisiti previsti al comma precedente. Qualora non sussistano le condizioni per l'attribuzione dell'incarico, viene rimessa al Sindaco una nota contenente la specifica indicazione delle norme la cui violazione osta al conferimento dell'incarico. Diversamente, la verifica con esito favorevole, comporta l'adozione della determinazione d'incarico.

4. Il Dirigente, successivamente, provvede alla stipula del contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento. L'incarico è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, cessazione del mandato del Sindaco che ha formulato la designazione di cui al comma 1. Le verifiche sulle prestazioni nonché l'eventuale coordinamento con la struttura degli uffici è previsto qualora tali modalità di designazione siano specificatamente indicate nell'atto di designazione del Sindaco. La prestazione è comunque espletata senza vincolo di subordinazione e non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente.

ART. 8 CONTRATTO

1. Il Dirigente competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
2. generalità del contraente;
3. l'oggetto della prestazione professionale;
4. le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
5. il luogo in cui viene svolta la prestazione;
6. il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
7. l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
8. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
9. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto esclusivamente per completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
10. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

ART. 9 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
2. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 10 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge

ART. 11 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 12 LIMITI DI SPESA

1. Il Dirigente del Servizio Finanziario provvede alla verifica del limite di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in sede di apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del TUEL sulle determinazioni di incarico. Qualora l'incarico venga conferito dal Dirigente del Servizio Finanziario la verifica è demandata al Segretario Comunale.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente atto.